

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1110)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(GASPARI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(RUMOR)

col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1973

Modifiche agli articoli 5 e 6 della legge 18 marzo 1968, n. 431,  
recante provvidenze per l'assistenza psichiatrica

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, destina alcuni stanziamenti di fondi per l'assistenza psichiatrica per gli anni 1968, 1969, 1970, 1971 e successivi.

Tali somme sono destinate a finanziare nuove assunzioni di personale negli ospedali psichiatrici e inoltre a finanziare gli aumenti delle retribuzioni al personale medico in servizio, che la legge parifica a quelle dei medici degli ospedali comuni.

Tali stanziamenti, durante gli anni decor-  
si, hanno potuto solo in parte essere impe-  
gnati in quanto il meccanismo previsto dalla  
legge prevede che le somme in questione  
vengano corrisposte all'amministrazione da  
cui dipendono gli ospedali psichiatrici pre-  
via dimostrazione dell'avvenuto pagamento  
agli interessati, per i medici in servizio, e,  
per il personale da assumere, previa fissa-  
zione degli stipendi tipo e previo decreto  
di autorizzazione delle proposte assunzioni.

Tutto ciò comporta notevoli difficoltà di ordine burocratico contabile che solo in parte sono superate con la pubblicazione del decreto interministeriale che stabilisce le indennità tipo per il personale medico e psicologo di cui all'articolo 3 della legge 21 giugno 1971, n. 515, in quanto le amministrazioni provinciali possono essere in grado di presentare le contabilità relative ai rimborsi loro dovuti soltanto a fine esercizio.

E, pertanto, necessaria un'ulteriore proroga della richiamata legge n. 515 del 1971 che consenta, come per gli anni passati, la utilizzazione anche delle somme non impegnate nell'esercizio 1972 fino all'entrata in funzione della riforma sanitaria relativamente all'ordinamento dell'assistenza psichiatrica.

L'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 431, prevede la concessione di contributi a quelle province, che, non disponendo di ospedale psichiatrico proprio, si avvalgono di altri istituti ospedalieri in base a regolari convenzioni.

A causa della ben nota carenza di posti letto, anche le province che dispongono di ospedale psichiatrico proprio sono costrette ad avvalersi in regime convenzionale di altri istituti ospedalieri eretti in enti morali e non aventi finalità di lucro.

Questa realtà non può essere ulteriormente ignorata; basti pensare che soltanto due delle istituzioni ospedaliere di detto tipo (Casa della Divina Provvidenza, Fatebenefratelli) assicurano il ricovero di oltre 10.000 malati di mente.

Il disegno di legge si compone di due articoli.

*L'articolo 1*, che modifica l'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, consentirà l'impiego, come per gli anni passati e fino all'entrata in funzione della riforma sanitaria e relativamente all'assistenza psichiatrica, delle somme iscritte a tutto l'anno 1972 nel capitolo 1140 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità e non ancora utilizzate perchè, fra l'altro, solo di recente (*Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 18 ottobre 1972) è stato pubblicato il decreto che fissa le misure dell'indennità da corrispondere ai medici ed agli psicologi in servizio presso gli ospedali psichiatrici e i centri di igiene mentale.

*L'articolo 2*, che integra l'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 431, consentirà di adeguare l'assistenza ai malati di mente ai canoni previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 431, anche negli istituti ospedalieri, eretti in enti morali e non aventi finalità di lucro, che operano in quelle province ove l'amministrazione provinciale dispone di un proprio ospedale psichiatrico che non è però sufficiente, sotto il profilo quantitativo, alle esigenze della popolazione. Ovviamente, in tal caso, l'erogazione dei contributi è subordinata alla obiettiva documentata impossibilità di ricovero dei malati di mente nell'ospedale psichiatrico provinciale per mancanza di posti letto.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, aggiunto dalla legge 13 marzo 1969, n. 83, e modificato dalle leggi 30 maggio 1970, n. 383, e 21 giugno 1971, n. 515, è sostituito dal seguente:

« Le somme relative agli stanziamenti di lire 8.000 milioni, 12.000 milioni, 16.000 milioni e di lire 23.394 milioni di cui al precedente comma, non impegnate negli esercizi 1970, 1971 e 1972, possono essere utilizzate fino all'entrata in funzione della riforma sanitaria relativamente all'ordinamento della assistenza psichiatrica ».

**Art. 2.**

All'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 431, è aggiunto il seguente comma:

« A decorrere dal 1° gennaio 1973 i contributi di cui al precedente comma possono essere concessi anche a quelle province che, pur disponendo di ospedale psichiatrico proprio, siano costrette, per obiettive e documentate ragioni di carenza di posti letto, ad avvalersi, in base a regolari convenzioni, di istituti ospedalieri eretti in enti morali e non aventi finalità di lucro, e provvedano a migliorare l'assistenza ai malati di mente secondo i criteri della presente legge ».